

Pubblicato il 20/05/2025

N. 03884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03248/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-e-OMISSIS- in proprio e per conto del figlio minore - OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Sagliocco, Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota recante prot. n. -OMISSIS-, emessa dall'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-, con cui, a seguito di specifica richiesta dei ricorrenti del 05/05/2023, si comunicava formalmente

l'esclusione del minore -OMISSIS- dal viaggio di istruzione sul presupposto che “l'intero Consiglio di classe non ha dato il proprio consenso per il viaggio di istruzione”;

b) del provvedimento di estremi e contenuto ignoti, siccome genericamente richiamato nel provvedimento impugnato sub a), con cui il Consiglio di Classe ha escluso l'alunno -OMISSIS- dalla partecipazione al viaggio di istruzione del 08-11/05/2023;

c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto;

NONCHÉ

per l'accertamento e la declaratoria del diritto del minore a partecipare al viaggio di istruzione organizzato dalla scuola a completamento del progetto didattico/formativo e per la conseguente

CONDANNA

delle Pubbliche Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, al pagamento in favore dell'alunno, -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 30 e 133, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010, di tutti i danni subiti e subendi e/o della perdita di chance subita in considerazione dell'irripetibilità dell'evento, in conseguenza dell'ingiusta esclusione di quest'ultimo dal viaggio di istruzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-in proprio e per Conto del Minore il 20/10/2023:

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

a) del verbale del Consiglio di Classe del 22.3.2023, sez. III D dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-, giammai comunicato e/o trasmesso ai ricorrenti e da questi conosciuto solo all'esito del deposito in giudizio avvenuto in data 18.7.2023 da parte dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui, con motivazione errata e superficiale, è stata decisa l'esclusione dell'alunno -OMISSIS- dalla partecipazione al viaggio di

istruzione del 08-11/05/2023 per motivi disciplinari; invero già impugnato al paragrafo sub b) del ricorso introduttivo, quale atto presupposto (non conosciuto nel contenuto e negli estremi) della nota recante prot. n. -OMISSIS- a firma del Dirigente scolastico;

b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto;

NONCHÉ

come già richiesto con il ricorso introduttivo, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del minore a partecipare al viaggio di istruzione organizzato dalla scuola a completamento del progetto didattico/formativo e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, al pagamento in favore dell'alunno, -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 30 e 133, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 104/2010, di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'ingiusta esclusione di quest'ultimo dal viaggio di istruzione, nella misura in cui verranno dettagliatamente provati in corso di giudizio ovvero secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Istituto Comprensivo “-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-, emessa dall'Istituto Comprensivo Statale “A. -OMISSIS- con cui, a seguito di loro specifica richiesta del 05/05/2023, si comunicava l'esclusione del minore -

OMISSIS- dal viaggio di istruzione programmato per il periodo 8-11 maggio 2023; hanno chiesto, quindi, accertarsi il diritto del minore a partecipare al viaggio di istruzione e condannarsi l'Amministrazione scolastica al risarcimento, in favore dell'alunno, di tutti i danni subiti e subendi e/o della perdita di chance derivanti dall'ingiusta esclusione di quest'ultimo dal viaggio di istruzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A tal fine espongono di non essere mai stati informati della decisione assunta dall'Istituto scolastico, circa l'esclusione del figliolo dalla gita, e di non aver potuto partecipare al relativo procedimento, malgrado nel Regolamento d'Istituto sia espressamente previsto che *“le famiglie saranno sempre informate dei provvedimenti, in particolare quando questi possono comportare, unitamente alla valutazione globale del comportamento, l'esclusione da viaggi e visite di istruzione”*. Ed ancora *“del provvedimento di esclusione sarà data comunicazione alla famiglia in tempo utile per la data dell'uscita, salvo casi eccezionali”*.

Deducono, poi, che, sebbene le ragioni della decisione adottata dall'Ente scolastico risultassero mutate da altro atto amministrativo, ovvero la pur impugnata decisione del Collegio dei Docenti, la stessa non era stata resa disponibile né allegata all'atto principale, né era stata data indicazione, in quest'ultimo, delle modalità di accesso e ritiro della nota stessa. Non sussisterebbero, ancora, i presupposti richiesti dal Regolamento di Istituto per la misura sanzionatoria adottata. Il minore, infatti, nel corso dell'anno scolastico, era stato destinatario di tre note disciplinari per comportamenti, tuttavia, non rispondenti a quelli descritti dal Regolamento. Dal tenore letterale delle note di che trattasi emergeva, comunque, la sola vivacità dell'alunno, che giammai poteva giustificare l'adozione del provvedimento impugnato.

Chiedevano, quindi, ristorarsi il danno, ingiustamente procurato al minore, in ragione dell'esclusione illegittima dal viaggio di istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio depositando, tra l'altro, la nota dell'Istituto Comprensivo Statale "A. -OMISSIS- del -OMISSIS- ed il Verbale di Classe III D del 22.3.2023 ove si specificavano le ragioni che avevano giustificato l'esclusione del minore dalla gita scolastica.

Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il suindicato verbale per contrasto con il Regolamento di Istituto il quale consentirebbe di escludere un alunno dai viaggi di istruzione solo in presenza di note di natura disciplinare, che, in numero pari ad almeno tre, abbiano ad oggetto condotte dell'alunno idonee a creare situazioni di pericolo per sé e per altri, tali che sia addirittura necessaria una sorveglianza individuale del minore stesso. Anche in presenza di tali condizioni l'applicazione della sanzione non sarebbe comunque automatica, rappresentando una mera facoltà dei docenti da condividere con la famiglia dell'alunno. Il verbale difettava anche di proporzionalità, siccome, a fronte di condotte non gravi dell'alunno, era stata comminata a quest'ultimo dai docenti, ingiustamente, una sanzione disciplinare prevista per ben altre condotte scolastiche e, dunque, evidentemente non adeguata e/o proporzionata, oltre che fortemente (ed irrimediabilmente) lesiva dei suoi diritti fondamentali e discriminatoria rispetto ad altri alunni che, pur essendo stati destinatari di note disciplinari, non erano stati esclusi dalla gita. Chiedevano, quindi, acquisirsi, in via istruttoria, le note disciplinari degli altri alunni che erano stati ammessi al viaggio di istruzione.

Con memoria, depositata in data 29 marzo 2025, i ricorrenti hanno, infine, ribadito la tempestività e fondatezza del ricorso. Ed invero, solo con la nota del 08/05/2023 avevano avuto formale e piena conoscenza della decisione dell'Istituto, di escludere il minore dal viaggio di istruzione, di talché solo tale atto acquisiva natura di provvedimento impugnabile; solo a seguito del deposito in giudizio del verbale del Consiglio di Classe del 22/03/2023, i

ricorrenti avevano acquisito, invece, piena contezza delle motivazioni, sottese alla decisione di esclusione del 08/05/2023.

Il provvedimento impugnato era illegittimo anche per violazione delle norme che imponevano la attivazione del contraddittorio procedimentale (art. 7 della legge n. 241/90, l'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998, contenente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, art 16 del Regolamento di Istituto). Il provvedimento gravato era, infine, illegittimo perché adottato in assenza dei presupposti delineati dall'art. 12 del Regolamento di Istituto e perché sproporzionato e discriminatorio. Anche il verbale del 22.3.2024 era illegittimo; infatti, tale verbale, senza prevedere specificamente all'ordine del giorno la questione afferente l'esclusione dal viaggio di istruzione dell'alunno -OMISSIS-, ma un generico punto, rubricato "andamento didattico-disciplinare della classe ed analisi di eventuali criticità", conteneva una motivazione generica ed insufficiente. Era stato, poi, redatto con la presenza dei soli professori, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento scolastico, a mente del quale, in applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994, devono far parte del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. Nei confronti del minore -OMISSIS- difettavano, infine, le condizioni e i presupposti per poter comminare la contestata ed ingiusta decisione di escluderlo dal viaggio di istruzione. Nello specifico, al momento della decisione adottata dal Consiglio di Classe, le note disciplinari adottate erano appena tre (27/09/2022; 12/12/2022 e 13/03/2023), non potendo assumere alcun valore, l'ulteriore nota, comminata solo il 18/05/2023, essendo la stessa successiva allo svolgimento del riferito viaggio di istruzione (8 – 11 maggio). Le predette note disciplinari non avevano mai riguardato comportamenti "pericolosi per sé e per altri", né comportamenti violenti.

Per tali ragioni, il ricorso andava accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e ristoro dei danni subiti dal minore, per essere stato indebitamente estromesso dal viaggio di istruzione.

Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.

I ricorrenti contestano la decisione assunta dal Consiglio di Classe dell'Istituto scolastico "A. -OMISSIS-, presso il quale il figliolo -OMISSIS- -OMISSIS- ha frequentato la scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2023/24, con la quale il minore è stato escluso dalla gita scolastica, programmata per il periodo 8-11 maggio 2023.

Con verbale del 22/03/23, infatti, il Consiglio di Classe constatava che l'alunno era stato destinatario, nel corso dell'anno, di numerose note disciplinari e generiche per le quali il Regolamento di Istituto prevede, appunto, la esclusione dell'alunno dalle gite e dai viaggi di istruzione; il Consiglio di Classe deliberava, conseguentemente, la misura disciplinare oggi impugnata.

A detta dei ricorrenti, dunque, la sanzione disciplinare sarebbe illegittima non solo da un punto di vista formale e procedimentale, ma anche da un punto di vista sostanziale.

Ciò detto, il Collegio ritiene, vista l'infondatezza del gravame, di poter prescindere, ai fini della decisione, dalla questione della tempestività del gravame, peraltro non espressamente sollevata dalla Difesa erariale in sede di memoria difensiva, ma solo prospettata dalla Dirigente scolastica nella nota n. -OMISSIS-, prodotta in atti dal Ministero resistente.

Nel merito, infatti, nessuna delle censure proposte merita accoglimento per quanto segue.

In primo luogo, si osserva che la circostanza che l'alunno abbia riportato tre note disciplinari nel corso dell'anno è confermata dalla stessa parte ricorrente, che, in sede di ricorso, riporta testualmente il contenuto delle suddette note (*Con la prima nota del 27/09/2022, la prof.ssa M. -OMISSIS- contestava al giovane -OMISSIS-, unitamente ad un gruppo di altri alunni,*

che: “durante la lezione di grammatica, mentre una compagna era alla Lim a svolgere gli esercizi, gli alunni in questione RIDEVANO IN MANIERA SCOMPOSTA E FRAGOROSA, disturbando la lezione e dimostrando nullo interesse per la disciplina e scarsissimo rispetto per la docente” (All. n. 3).

Con la seconda nota del 12/12/2022, la prof.ssa F. -OMISSIS-contestava al giovane -OMISSIS- che: “l’alunno ha un COMPORTAMENTO POCO CORRETTO nei riguardi della docente”; senza, tuttavia, chiarire quale fosse il comportamento posto in essere dall’alunno, così da poter valutare o

comprendere la ragione del provvedimento emesso e così da poter consentire ai ricorrenti di porre in essere un adeguato rimedio educativo extra scolastico (All. n. 4). In verità, il minore, alla richiesta di chiarimenti da parte dei genitori, semplicemente riferiva di essersi alzato dal banco, così ricevendo il rimprovero del docente.

Con la terza nota del 13/03/2023, il prof. G. -OMISSIS-contestava al giovane -OMISSIS- che: “l’alunno indispette e non accetta le consegne”).

Tali note disciplinari, poi, non risultano mai contestate né impugnate dai ricorrenti.

Preme, altresì, rilevare che l’art 12.5 del Regolamento di Istituto stabilisce, con specifico riferimento alla Scuola Secondaria, nella sezione dedicata alle sanzioni disciplinari, che gli alunni, ove riportino tre note disciplinari, sono esclusi dalle visite guidate e/ o dai viaggi di istruzione.

Da tali premesse discende l’infondatezza del ricorso.

Ed invero, il fatto che il contenuto delle note disciplinari riportate dal minore -OMISSIS- non sia riferito ad un qualche suo comportamento generante situazioni di pericolo per sé o per gli altri, così come la circostanza che il minore non abbia mai avuto atteggiamenti violenti - né fisici, né verbali - nei confronti dei docenti, dei compagni di classe, né abbia mai posto in essere azioni di bullismo, costituiscono circostanze del

tutto irrilevanti, ai fini che ci occupano: il Regolamento di Istituto testé citato, infatti, è chiaro nel ricollegare la sanzione disciplinare della esclusione degli alunni della Scuola Secondaria dalle visite guidate e/ o dai viaggi di istruzione, alla semplice presenza di tre note disciplinari, e ciò a prescindere dal contenuto di tali note, o dalle vicende che le hanno determinate.

Analogamente, anche il rendimento scolastico del minore è del tutto irrilevante, ai fini della non operatività della sanzione disciplinare, stante l'esistenza incontestata delle tre note disciplinari che, per come previsto dalle norme interne di Istituto, fanno, di per sé, scattare la sanzione.

Ed infine, l'interpretazione del Regolamento di Istituto che i ricorrenti propongono è del tutto fuorviante, e sconfessata dalla piana lettura dello stesso.

A detta dei ricorrenti, il Regolamento chiarirebbe quali sarebbero quei comportamenti che, in presenza di almeno tre note disciplinari, potrebbero indurre gli insegnanti a valutare facoltativamente l'esclusione dell'alunno dal viaggio di istruzione; si tratterebbe, cioè, dei comportamenti pericolosi per sé o per gli altri, delineati nella seconda parte della disposizione contenuta nel punto 12.5; tali comportamenti, poi, potrebbero indurre gli insegnanti a valutare facoltativamente l'esclusione dell'alunno dal viaggio di istruzione, ma non farebbero mai scattare tale esclusione in maniera automatica.

Come anticipato, tuttavia, tale interpretazione non appare corretta. Ed invero, il Regolamento, dopo aver stabilito che in presenza di tre note disciplinari scatta la sanzione della esclusione dai viaggi di istruzione, aggiunge che: *“il Consiglio di Classe può escludere dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione gli alunni che, avendo messo in atti comportamenti pericolosi per sé o per gli altri, necessitano di una sorveglianza individuale pressochè incompatibile con il rapporto un insegnante ogni 15 alunni”*. La sanzione disciplinare può applicarsi, quindi, anche laddove gli alunni - a

prescindere dal fatto che abbiano o meno riportato note disciplinari - abbiano messo in atto comportamenti violenti che necessitino di una sorveglianza individuale incompatibile con il rapporto un insegnante ogni 15 alunni.

Si tratta, quindi, di un'ipotesi distinta ed ulteriore, rispetto a quella che ci occupa, in cui l'esercizio del potere disciplinare da parte della Scuola costituisce una mera facoltà, giustificata in presenza di particolari gravi condotte comportamentali (pericolosità, violenza) e tali che sia addirittura necessaria una sorveglianza individuale del minore. Nel caso in esame, invece, il minore -OMISSIS- è stato escluso dalla gita scolastica, perché destinatario di tre note disciplinari, che, per espressa e vincolante previsione di istituto, fanno, di per sé, scattare la sanzione disciplinare.

Venendo, quindi, ad esaminare l'ulteriore motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano il vizio di proporzionalità della sanzione impugnata e l'atteggiamento discriminatorio della scuola - che, a loro dire, aveva consentito la partecipazione al descritto viaggio scolastico ad altri alunni, che pure avevano ricevuto almeno tre note disciplinari nel corso dell'anno scolastico - il Collegio rileva, da un lato, che la sanzione non appare sproporzionata ma correttamente applicata in presenza dei presupposti, previsti dal Regolamento di Istituto (aver conseguito tre note disciplinari nel corso dell'anno) e, dall'altro, che nulla è provato, in ricorso, circa la situazione degli altri alunni che sarebbero stati ammessi indebitamente alla gita.

Ad ogni modo, la previsione regolamentare interna della Scuola, costituisce piena espressione della discrezionalità tecnica dell'Istituzione scolastica e, ove illegittima, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata; tale previsione, quindi, in mancanza di una sua espressa impugnazione, non può essere sindacata oltremodo dal Collegio.

Analogamente, la situazione riferibile ad altri alunni non rende, di per sé, illegittima la sanzione che risulta applicata, dalla Scuola, in piena aderenza

alle norme interne di Istituto (si ripete, non impugnate).

Non dimenticando, ad ogni modo, che non vi è traccia, negli atti gravati, di alcun intento meramente punitivo da parte della Scuola, stante, al contrario, la indubbia funzione educativa della sanzione di cui oggi si controverte, in quanto volta a rafforzare il senso di responsabilità del figlio dei ricorrenti, ed al contempo mirante a ripristinare la correttezza dei rapporti, all'interno della comunità scolastica.

Vanno, a questo punto, esaminati i motivi di ricorso che sottopongono al Collegio le questioni della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e del difetto di contraddittorio procedimentale con i ricorrenti.

I ricorrenti sostengono che la nota, prot. -OMISSIS-, sarebbe illegittima per difetto di motivazione: detta nota, infatti, pur richiamando la decisione adottata dal Collegio di Classe con verbale del 22/03/23, non renderebbe disponibile tale verbale, mediante allegazione, né indicherebbe i suoi estremi, ovvero le modalità di accesso e suo ritiro presso l'Ente scolastico.

Il verbale del 22/03/23, a sua volta, senza prevedere specificamente all'ordine del giorno la questione afferente l'esclusione dal viaggio di istruzione dell'alunno -OMISSIS-, ma un generico punto, rubricato *“andamento didattico-disciplinare della classe ed analisi di eventuali criticità”*, avrebbe disposto la sanzione qui in contestazione, con motivazione generica e superficiale. Il Consiglio di Classe avrebbe, infine, omesso qualsiasi valutazione in merito agli specifici comportamenti da cui erano scaturite le sanzioni disciplinari; tali comportamenti non sarebbero stati contestualizzati e non sarebbero state chiarite le azioni di “recupero”, eventualmente intraprese al fine di evitare la sanzione.

Sotto un diverso profilo, i ricorrenti non erano stati informati dell'intento dell'Istituto di escludere il figlio dal viaggio di istruzione, cosicché era mancato quell'ineludibile momento di confronto procedimentale che, oltre ad essere previsto in linea generale dall'art. 7 della legge n. 241/90 per l'azione amministrativa, era anche specificamente delineato dall'art. 12.5

del Regolamento di Istituto, in conformità all'art. 4 dello Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249/1998).

Orbene, il Collegio ritiene che l'operato dell'Amministrazione Scolastica resista alle censure così sollevate.

Il verbale del Consiglio di Classe del 23 marzo 2023, infatti, indica, quale ordine del giorno, al punto 1, precipuamente *l'andamento didattico-disciplinare della classe ed il rilievo di eventuali criticità*. Conseguentemente, il verbale dà atto di quanto deliberato dal Consiglio di Classe circa l'esclusione dell'alunno dalla gita di istruzione e delle ragioni di tale esclusione, avendo egli riportato, nel corso dell'anno scolastico, "numerose note disciplinari e generiche".

Tale determinazione della Scuola risulta, inoltre, pienamente comprensibile nel suo impianto motivazionale e, per come già illustrato, pienamente legittima, in quanto conforme alle citate previsioni regolamentari di Istituto. E del resto, la valutazione del Consiglio di Classe che ci occupa, investe il merito di una attività valutativa spettante in via esclusiva all'organismo tecnico (il CdC appunto) all'uopo preposto, la cui discrezionalità tecnica è sindacabile solo in caso di palese travisamento dei fatti o di manifesta irragionevolezza (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, V, 14-05-2024, n. 1445; id., 4-11-2024, n. 3023; Cons. Stato, VII, 11-07-2023, n. 6780; TAR Piemonte, Torino, III, 12-06-2023, n. 578; TAR Sicilia, Catania, 24-10-2022, n. 2799), nel caso di specie insussistenti.

Dal punto di vista procedimentale, poi, preme evidenziare - per come rilevato dagli stessi ricorrenti - che i genitori dell'alunno erano a conoscenza del fatto che il figliolo non avrebbe partecipato al viaggio di istruzione, quanto meno già in data 05/05/2023; già in questa data, infatti, e quindi prima del viaggio di istruzione, cui il minore non ha partecipato, i ricorrenti inoltravano a mezzo posta elettronica certificata, la nota prot. 3201 (depositandone, in pari data, copia cartacea presso l'Istituto scolastico, al protocollo n. 3193), con cui chiedevano alla Dirigente

scolastica di esplicitare i motivi della mancata partecipazione al viaggio di istruzione dell'alunno.

In tale nota, i ricorrenti precisavano anche di essere stati avvisati dalla Coordinatrice di classe che il figliolo non avrebbe partecipato al viaggio di istruzione, in ragione delle note disciplinari addebitategli, facendo preciso riferimento a tali note ed al mese in cui erano state comminate.

A tale richiesta, seguiva nota di riscontro prot. n. -OMISSIS-della Dirigente, impugnata con il presente ricorso, in cui si precisava che l'intero Consiglio di classe non aveva dato il proprio consenso per il viaggio di istruzione.

È evidente, quindi, che i ricorrenti fossero pienamente a conoscenza non solo della decisione dell'Istituto scolastico di escludere il minore dalla gita, ma anche delle ragioni che avevano determinato tale decisione; il che rende irrilevante la mancata allegazione del verbale del 23/3/2023 alla nota di riscontro, prot. n.-OMISSIS-, ed influente la mancanza di una formale comunicazione di avvio del procedimento.

E del resto, il Registro elettronico assolve, di per sé, per il tramite della sua consultazione, agli obblighi informativi che gravano sulla Scuola, circa il rendimento scolastico ed il comportamento degli alunni, essendo in esso visibili e consultabili tutte le note disciplinari riportate dagli alunni.

Analogamente, i genitori hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di accedere agli atti della scuola, compreso il Regolamento di Istituto, al fine di poter esercitare al meglio le proprie responsabilità nei confronti dei figli. Dal che deriva che era onere dei ricorrenti, secondo un criterio di ordinaria diligenza, non solo prendere visione delle note disciplinari addebitate al figliolo nel corso dell'anno, ma anche delle prescrizioni interne della Scuola che, in presenza di tali note, determinavano la non partecipazione del minore alla gita scolastica.

Quanto all'ultima censura, infine, con la quale si deduce l'illegittimità del verbale del 23 marzo 2023 per violazione dell'art. 3 del Regolamento

scolastico, che, in applicazione dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994, prescrive chiaramente come debbano far parte del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, il Collegio prende atto della sua tardività, in quanto proposta per la prima volta solo con memoria del 29 marzo 2025 (a fronte del deposito del verbale, avvenuto in data 17.07.2023).

In conclusione, per quanto sin qui rilevato, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati, unitamente alla connessa domanda risarcitoria.

La natura della controversia giustifica, oltremodo, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrati dai motivi aggiunti, li respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Consigliere

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.